

# **“Consiglio regionale della Campania”**

XII LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 82 del 16/10/2026**

---

**Istituzione del Fondo di rotazione per la transizione energetica delle scuole. Disposizioni per la sperimentazione e la progressiva estensione dell'autoproduzione di energia rinnovabile negli edifici scolastici pubblici»**

---

*Proponenti: Marco Villano, Francesco Picarone, Francesca Amirante, Carmela Fiola, Salvatore Madonna, Corrado Matera, Maurizio Petracca, Loredana Raia, Giorgio Zinno, Massimiliano Manfredi*

# REGIONE CAMPANIA

CONSIGLIO REGIONALE – XII LEGISLATURA

Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri regionali

**Marco Villano** (primo firmatario) – **Francesco Picarone**

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**«Istituzione del Fondo di rotazione per la transizione energetica delle scuole.  
Disposizioni per la sperimentazione e la progressiva estensione dell'autoproduzione di  
energia rinnovabile negli edifici scolastici pubblici»**

### **Art. 1** *(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Campania, nell'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione, di efficienza energetica e di diffusione delle fonti rinnovabili, promuove l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici pubblici, al fine di ridurre la spesa energetica degli enti locali, contenere le emissioni climalteranti e diffondere tra studentesse e studenti la cultura della sostenibilità, valorizzando il partenariato tra le istituzioni scolastiche pubbliche e gli enti locali proprietari degli edifici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge istituisce il Fondo di rotazione per la transizione energetica delle scuole e ne disciplina l'avvio in via sperimentale e la progressiva estensione a un numero crescente di edifici scolastici, in ragione delle risorse disponibili e dei rientri dei finanziamenti concessi.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche statali nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sulla base di adesione volontaria e senza nuovi oneri finanziari a loro carico.

### **Art. 2** *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) «edificio scolastico»: l'edificio, o il plesso, di proprietà pubblica o nella disponibilità dell'ente locale proprietario, destinato a sede di istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, statali o a gestione diretta degli enti locali, ivi comprese le relative pertinenze e palestre;

- b) «Fondo»: il Fondo di rotazione per la transizione energetica delle scuole di cui all'articolo 3;
- c) «risparmio netto annuo»: la riduzione annua della spesa per l'energia elettrica attribuibile all'intervento, sommata ai proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia immessa in rete e condivisa, al netto dei costi annui di gestione, manutenzione e assicurazione dell'impianto, stimata con criteri prudenziali sulla base dei consumi effettivi dell'edificio;
- d) «ciclo di finanziamento»: la procedura annuale di assegnazione delle risorse del Fondo mediante avviso pubblico;
- e) «disponibilità del Fondo»: le risorse non impegnate alla data di accertamento di cui all'articolo 8, comma 2, comprensive dei rientri incassati e delle nuove risorse attribuite.
- f) «istituzione scolastica»: l'istituzione scolastica pubblica di ogni ordine e grado, statale o a gestione diretta degli enti locali, che ha sede nell'edificio scolastico, con esclusione delle scuole paritarie private;
- g) «ente locale proprietario»: il Comune, la Provincia o la Città metropolitana proprietario dell'edificio scolastico, o che ne ha la disponibilità, cui fanno carico le relative utenze ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- h) «accordo di partenariato»: l'accordo tra l'ente locale proprietario e l'istituzione scolastica di cui all'articolo 5, comma 3;
- i) «quota scolastica»: la quota del risparmio netto annuo attribuita all'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

### **Art. 3**

#### *(Istituzione e gestione del Fondo)*

1. È istituito presso la Regione Campania il «Fondo di rotazione per la transizione energetica delle scuole», destinato alla concessione di finanziamenti rimborsabili agli enti locali proprietari di cui all'articolo 5 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6.
2. La gestione del Fondo è attribuita alla struttura amministrativa regionale competente in materia di energia, che opera in raccordo con le strutture competenti in materia di istruzione, edilizia scolastica e bilancio.

### **Art. 4**

#### *(Alimentazione del Fondo e reimpiego dei rientri)*

1. Il Fondo è alimentato:
  - a) dalla dotazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 1;
  - b) dai rimborsi delle quote capitale dei finanziamenti concessi;
  - c) dalle somme restituite a seguito di revoca, rinuncia o estinzione anticipata dei finanziamenti;

- d) dagli eventuali rifinanziamenti disposti con legge regionale.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono destinate al finanziamento di nuovi interventi ai sensi della presente legge e sono iscritte in bilancio con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le risorse del Fondo non possono essere destinate alla copertura di oneri di gestione, di funzionamento o di assistenza tecnica.

## **Art. 5**

### *(Soggetti beneficiari e partenariato)*

1. Beneficiari del Fondo sono gli enti locali proprietari degli edifici scolastici situati nel territorio regionale, che realizzano gli interventi in partenariato con le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado che vi hanno sede, e precisamente:
- a) i Comuni, singoli o associati, per gli edifici sede di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in partenariato con le relative istituzioni scolastiche;
  - b) le Province e la Città metropolitana di Napoli, per gli edifici sede di scuole secondarie di secondo grado, in partenariato con le relative istituzioni scolastiche.
2. La domanda è presentata congiuntamente dall'ente locale proprietario e dall'istituzione scolastica ed è corredata dall'accordo di partenariato. L'ente locale proprietario è il soggetto attuatore dell'intervento e il titolare del rapporto di finanziamento, in quanto proprietario dell'edificio e tenuto al pagamento delle utenze; l'istituzione scolastica partecipa alle risorse del Fondo nei modi previsti dai commi 3, 4 e 5.
3. L'accordo di partenariato, redatto secondo lo schema-tipo approvato con i criteri di cui all'articolo 10, disciplina: a) l'impegno dell'ente locale a realizzare l'intervento, a mantenere in esercizio l'impianto e a rimborsare il finanziamento; b) il coinvolgimento dell'istituzione scolastica nella definizione del progetto, nella gestione dei dati di produzione e di consumo e nei percorsi didattici sull'energia sostenibile; c) l'eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica a configurazioni di autoconsumo condiviso o a comunità energetiche rinnovabili, ove consentita dalla disciplina vigente; d) la quota scolastica di cui al comma 5.
4. L'istituzione scolastica non assume obbligazioni di rimborso né oneri finanziari connessi al finanziamento.
5. Una quota del risparmio netto annuo effettivo, non inferiore al dieci per cento, è attribuita dall'ente locale all'istituzione scolastica a decorrere dal completamento dell'ammortamento, per il periodo stabilito dall'accordo di partenariato e comunque non inferiore alla durata del piano di ammortamento, ed è destinata ad attività didattiche di educazione energetica, a interventi di piccolo efficientamento e a iniziative di sostenibilità dell'istituto. Nel periodo di ammortamento l'accordo può destinare all'istituzione scolastica l'eventuale eccedenza del risparmio effettivo rispetto alla rata di rimborso, nella misura stabilita dai criteri. La quota scolastica non incide sul rispetto del vincolo di cui all'articolo 7, comma 4.

6. L'accesso al Fondo da parte degli enti locali è subordinato al rispetto della disciplina sull'indebitamento degli enti locali di cui agli articoli 202, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione). Per gli enti in stato di dissesto finanziario o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale si applicano le disposizioni della parte II, titolo VIII, del decreto legislativo n. 267/2000.

## **Art. 6**

### *(Interventi ammissibili)*

1. Sono ammissibili gli interventi di acquisto, installazione e messa in esercizio di:
  - a) impianti solari fotovoltaici sulle coperture, sulle facciate o nelle pertinenze degli edifici scolastici, ivi comprese pensiline e strutture di ombreggiamento;
  - b) sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
  - c) opere accessorie necessarie alla realizzazione, alla connessione alla rete e alla sicurezza degli impianti, nonché sistemi di monitoraggio della produzione e dei consumi, anche fruibili a fini didattici;
  - d) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo e diagnosi energetica, nei limiti percentuali stabiliti ai sensi dell'articolo 10.
2. Possono essere comprese, se inserite in un progetto integrato e funzionalmente collegate agli obiettivi dell'intervento, opere complementari di efficientamento energetico, quali l'isolamento delle coperture, la sostituzione dei sistemi di illuminazione con apparecchi a LED e l'installazione di sistemi di gestione intelligente dei consumi, nei limiti di costo stabiliti ai sensi dell'articolo 10.
3. Gli impianti sono dimensionati prioritariamente per l'autoconsumo dell'edificio scolastico. L'energia eccedente può essere condivisa nell'ambito di configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e di comunità energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
4. Non sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria né gli interventi già integralmente finanziati da altre risorse pubbliche.

## **Art. 7**

### *(Condizioni dei finanziamenti)*

1. Il Fondo concede agli enti locali proprietari finanziamenti rimborsabili a copertura fino al 100 per cento del costo ammissibile dell'intervento, al netto dei contributi pubblici ottenuti per il medesimo intervento, per un importo, per singolo intervento, non inferiore a euro

100.000,00 e non superiore a euro 200.000,00. L'intervento può riguardare uno o più edifici scolastici del medesimo ente locale proprietario, anche in partenariato con più istituzioni scolastiche.

2. I finanziamenti sono concessi a tasso zero.

3. Il piano di ammortamento prevede un periodo di preammortamento non superiore a dodici mesi dall'erogazione del saldo e una durata di rimborso non superiore a dieci anni. La durata può essere estesa fino a un massimo di quindici anni ove necessario ad assicurare il rispetto del comma 4.

4. In sede di concessione, la rata annua di rimborso è determinata in misura non superiore al risparmio netto annuo stimato. La stima costituisce criterio di dimensionamento del finanziamento e non esclude l'obbligo di integrale restituzione in caso di risparmi effettivi inferiori.

5. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento, con un'anticipazione non superiore al 30 per cento all'avvio dei lavori e il saldo all'entrata in esercizio dell'impianto.

6. È ammessa in qualsiasi momento l'estinzione anticipata, totale o parziale, senza oneri aggiuntivi.

7. A garanzia del rimborso, l'ente locale beneficiario rilascia delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 267/2000. In caso di inadempimento, la Regione può procedere, nel rispetto della normativa vigente, alla compensazione con le somme a qualsiasi titolo dovute all'ente, fatte salve quelle con vincolo di destinazione.

8. I finanziamenti sono cumulabili con gli incentivi e i contributi statali ed europei, nei limiti del costo ammissibile. L'ente locale beneficiario richiede gli incentivi spettanti per l'energia prodotta e condivisa e ne comunica gli esiti alla struttura di cui all'articolo 3, comma 2.

9. Ove gli impianti siano utilizzati anche per attività di natura economica, ivi compresa la cessione a terzi dell'energia eccedente, i finanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In tal caso la quota di finanziamento riferibile all'attività economica è concessa in regime «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, ovvero nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, con verifica del cumulo e registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. I criteri di cui all'articolo 10 disciplinano il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e le dichiarazioni richieste agli enti beneficiari. Non costituiscono attività economica, ai fini del presente comma, le attività di istruzione pubblica svolte dalle istituzioni scolastiche nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.

## **Art. 8**

### *(Sperimentazione e progressiva estensione)*

1. Il primo ciclo di finanziamento è attuato in via sperimentale con la dotazione iniziale del Fondo. Gli interventi sono selezionati in modo da costituire un campione rappresentativo per dimensione dell'edificio, ordine e grado di istituzione scolastica, classe demografica dell'ente e distribuzione territoriale tra le province.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la struttura di cui all'articolo 3, comma 2, accerta la disponibilità del Fondo. Se la disponibilità è pari o superiore alla soglia minima stabilita ai sensi dell'articolo 10, è avviato un nuovo ciclo di finanziamento entro i successivi novanta giorni; in caso contrario, la disponibilità è cumulata con quella dell'anno successivo.
3. Il numero di interventi finanziabili in ciascun ciclo è determinato in ragione della disponibilità del Fondo, in modo da estendere progressivamente l'azione a un numero crescente di edifici scolastici. In ciascun ciclo è riconosciuta priorità agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e agli edifici scolastici che non hanno beneficiato dei cicli precedenti.
4. Decorsi due anni dall'entrata in esercizio degli impianti finanziati nel primo ciclo la Giunta regionale, sulla base della relazione di cui all'articolo 12, comma 2, aggiorna i criteri di cui all'articolo 10 per la fase di estensione. Nella fase di estensione possono essere ammessi al Fondo anche gli edifici sede di servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e gli impianti sportivi di pertinenza scolastica.
5. I criteri possono prevedere forme di premialità nei cicli successivi per gli enti che hanno rispettato regolarmente il piano di ammortamento o che hanno proceduto all'estinzione anticipata.

## **Art. 9**

### *(Procedure e criteri di priorità)*

1. Le risorse sono assegnate mediante avvisi pubblici e graduatorie, nei limiti della disponibilità del Fondo, sulla base della fattibilità tecnica e del livello di progettazione, del rapporto tra risparmio netto annuo e importo del finanziamento, della quota di energia autoconsumata e dell'energia prodotta per unità di costo.
2. Nella formazione delle graduatorie è riconosciuta priorità:
  - a) agli edifici situati in aree caratterizzate da elevata vulnerabilità climatica o da criticità della qualità dell'aria, individuate sulla base di dati e indicatori pubblici;
  - b) ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e ai Comuni ricompresi nelle aree interne;
  - c) ai progetti che prevedono l'inserimento degli impianti in configurazioni di autoconsumo condiviso o in comunità energetiche rinnovabili, con il coinvolgimento delle comunità locali e delle famiglie;

- d) agli edifici utilizzati anche nel periodo estivo o in orario extrascolastico per attività educative, sportive o sociali;
  - e) agli interventi accompagnati da percorsi didattici e laboratori STEM sull'energia sostenibile, concordati con le istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia;
  - f) ai progetti il cui accordo di partenariato prevede un coinvolgimento attivo dell'istituzione scolastica, anche mediante una quota scolastica superiore al minimo previsto dall'articolo 5, comma 5.
3. La domanda è presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ed è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente locale e dal dirigente scolastico, previa deliberazione dell'organo competente dell'istituzione scolastica per le parti di sua competenza.

## **Art. 10**

### *(Disposizioni attuative)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente competente, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dallo stesso, approva con deliberazione i criteri e le modalità di attuazione, che disciplinano in particolare:
- a) i limiti di costo per le spese tecniche e per le opere complementari;
  - b) la durata e le modalità di calcolo della rata e del risparmio netto annuo;
  - c) la soglia minima di disponibilità per l'avvio di ciascun ciclo di finanziamento;
  - d) le modalità di presentazione delle domande e i punteggi di valutazione e di priorità;
  - e) le modalità di erogazione, le garanzie, i controlli, le revoche e il monitoraggio;
  - f) le modalità di gestione del Fondo;
  - g) lo schema-tipo di accordo di partenariato, la misura della quota scolastica e le modalità di rendicontazione del suo utilizzo, definiti d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale.
2. I criteri sono aggiornati con la medesima procedura, anche in esito alle relazioni di cui all'articolo 12.
3. Il primo avviso pubblico è approvato entro sessanta giorni dall'approvazione dei criteri.
4. Per il supporto tecnico agli enti e alle attività di monitoraggio, la Regione può stipulare accordi con il Gestore dei servizi energetici, con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e con le università, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Art. 11**

### *(Obblighi dei beneficiari, controlli e revoche)*

1. L'ente locale beneficiario mantiene in esercizio l'impianto per l'intera durata del finanziamento e trasmette annualmente alla struttura di cui all'articolo 3, comma 2, i dati di

produzione, autoconsumo, condivisione e consumo dell'edificio. L'istituzione scolastica collabora alla raccolta dei dati e alle attività previste dall'accordo di partenariato e rendiconta l'utilizzo della quota scolastica.

2. Il finanziamento è revocato, in tutto o in parte, qualora:

- a) i lavori non siano avviati entro dodici mesi dalla concessione o l'impianto non entri in esercizio entro ventiquattro mesi dalla concessione, salvo proroga motivata;
- b) l'intervento sia realizzato in difformità dal progetto ammesso o l'edificio sia destinato a un uso diverso;
- c) sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- d) l'ente locale non adempia, nel periodo di ammortamento, agli obblighi assunti con l'accordo di partenariato, ivi compresa l'attribuzione della quota scolastica eventualmente prevista.

3. In caso di revoca, l'ente restituisce le somme erogate, maggiorate degli interessi legali, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di revoca. Le somme restituite affluiscono al Fondo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

4. L'ente locale che, dopo il completamento dell'ammortamento, non attribuisce la quota scolastica dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 5, e dell'accordo di partenariato è escluso dall'accesso al Fondo per cinque anni dall'accertamento dell'inadempimento.

## **Art. 12**

### *(Clausola valutativa)*

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge, che dà conto in particolare:

- a) dei cicli di finanziamento avviati, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici finanziati e della loro distribuzione territoriale;
- b) della potenza installata, dell'energia prodotta, autoconsumata e condivisa, dei risparmi conseguiti e delle emissioni evitate, nonché delle quote scolastiche riconosciute e delle attività didattiche realizzate;
- c) dei rientri, degli eventuali inadempimenti, dei crediti in essere e delle disponibilità del Fondo;
- d) della programmazione dei cicli successivi e dell'eventuale fabbisogno di rifinanziamento.

2. Entro trentasei mesi dall'avvio del primo ciclo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione di valutazione degli esiti della fase sperimentale, con proposte sull'estensione del Fondo e sulle eventuali modifiche normative.

3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati in formato aperto sul sito istituzionale della Regione.

**Art. 13**  
*(Norma finanziaria)*

1. Per la dotazione iniziale del Fondo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2027, la spesa di euro 1.000.000,00, iscritta alla Missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», Programma 01 «Fonti energetiche», Titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie», del bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo esercizio, dello stanziamento della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» (fondo speciale di parte capitale), del medesimo bilancio.

**Art. 14**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

*I Consiglieri regionali proponenti*

Marco Villano (primo firmatario)

\_\_\_\_\_

Francesco Picarone

\_\_\_\_\_